

Autorità Portuale di Genova

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA N. \gtrsim

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 maggio 2016, n. 185, di nomina del sottoscritto C.A. (CP) Giovanni Pettorino nella carica di Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO il decreto n. 627 del 19 maggio 2016 con il quale al Dott. Alessandro Carena sono state attribuite le funzioni di Segretario Generale "facente funzioni" quali derivanti dall'art. 10, comma 4, della legge n. 84/94;

VISTO il Decreto Dirigenziale 447 del 5 maggio 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della *massa lorda verificata del contenitore* – Regola VI/2 della Convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC.380(94) del 21 novembre 2014";

VISTA la successiva Circolare 125 del 31 maggio 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che fornisce gli elementi interpretativi per una corretta ed armonizzata applicazione sia della Regola VI/2 della Convenzione Solas 74 che dello strumento normativo nazionale precedentemente richiamato;

CONSIDERATO che tali provvedimenti forniscono gli elementi essenziali alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore da comunicare a partire dal 1 luglio 2016, alla individuazione dei soggetti responsabili alle e/o interessati dalle relative comunicazioni, nonché alle norme transitorie da applicare in ambito nazionale;

RILEVATO che, sulla base della normativa richiamata e sulla base dei rilevanti flussi di contenitori quotidianamente interessati alle attività di imbarco nel Porto di Genova, l'acquisizione dei VGM e l'effettuazione delle operazioni di pesatura in ambito portuale rischia di determinare, se non adeguatamente organizzata, un consistente impatto negativo sull'operatività dei terminal, sull'intera viabilità portuale del Porto di Genova nonché sul tessuto urbano circostante;



RILEVATO che gli Uffici della Capitaneria di Porto ed Autorità Portuale hanno negli ultimi mesi avviato un tavolo di confronto con le Associazioni rappresentative degli Operatori Portuali (Terminalisti, Agenti, Spedizionieri, Autotrasportatori) finalizzato a:

- introdurre un modello procedurale uniforme da parte di tutti i Soggetti operanti nel porto di Genova coinvolti nella applicazione della normativa in questione;
- definire modalità di interazione che assicurino un costante allineamento ed interscambio informativo tra Agenti/Compagnie, Spedizionieri, Terminalisti e Soggetti gestori di nodi di pesatura;
- intensificare il dialogo tra gli Operatori Portuali genovesi con Shipper e nodi di pesatura esterni all'ambito portuale per favorire l'acquisizione della VGM allo stadio iniziale della catena logistica e comunque in anticipo rispetto all'accesso della merce in porto;

RILEVATO che a conclusione del lavoro svolto, della valutazione delle esigenze operative del sistema portuale genovese nonché della miglior organizzazione ed efficacia delle attività di controllo e verifica da porre in essere da parte delle Autorità Competenti in materia, si è registrata la generale condivisione della necessità, fatta eccezione per le operazioni di pesatura prenotate negli spazi portuali, di inibire l'ingresso in porto di contenitori sprovvisti di VGM;

CONSIDERATO che la stessa Circolare 125 prevede la facoltà di inibire l'ingresso alle aree portuali di contenitori sprovvisti di VGM e la necessità di dare ampia informativa degli eventuali provvedimenti a riguardo assunti;

SOTTOLINEATO che Capitaneria di Porto ed Autorità Portuale hanno ritenuto dover sottoporre le risultanza del lavoro svolto alla Prefettura di Genova ed alla altre Amministrazioni interessate all'ordinato svolgimento dei traffici portuali in modo da assicurare la più ampia informazione e condivisione delle misure da introdurre;

SOTTOLINEATO altresì che il complessivo assetto impiantistico e tecnologico organizzativo da promuovere nel porto di Genova per le esigenze connesse alla disciplina in questione è stato oggetto di specifica relazione al Ministero dei Trasporti e Comando Generale Capitaneria di Porto con la nota di Autorità Portuale n.13106/P del 28/06 u.s.;

ORDINA

Articolo 1

- Tenuto conto delle indicazioni del Decreto Dirigenziale 447 in premessa richiamato, i
 contenitori oggetto della nuova regolamentazione SOLAS e destinati alla esportazione, sia in
 arrivo su strada che ferrovia, possono essere imbarcati nel porto di Genova solo previa
 trasmissione della documentazione relativa alla VGM ("Verified Gross Mass") da parte dei
 Soggetti Responsabili alle Linee di Navigazione ed ai terminalisti.
- 2. Tale documentazione deve essere trasmessa sufficientemente in anticipo per consentire l'elaborazione del piano di stivaggio.

Articolo 2

- 1. Per rispondere in maniera adeguata alle esigenze operative e di controllo richiamate nelle premesse del presente provvedimento, i contenitori dovranno accedere ai varchi dei terminal di imbarco del porto di Genova solo previa trasmissione del dato VGM ("Verified Gross Mass").
- 2. Circa i contenitori in arrivo via camion, è responsabilità dello shipper far pervenire, anche per il tramite della Compagnia di Navigazione, al Terminalista il dato VGM entro e non oltre l'operazione di accettazione dell'autotrasportatore presso i competenti uffici del Terminal.
- 3. Al fine di assicurare fluidità nello scambio delle informazioni non sono ammessi VGM in forma cartacea.
- 4. Restano fatto salve le ulteriori regole in essere nei singoli terminal in materia di tempistica di accettazione dei carichi per l'imbarco.

Articolo 3

Potranno costituire eccezione alla regola stabilita all'articolo precedente i seguenti casi:

- a. prenotazione con esito positivo per servizi di pesatura forniti all'interno delle aree portuali da soggetti autorizzati e/o dai terminalisti, in quest'ultimo caso in regime di contingency art. 13 Linee Guida IMO.
- b. carichi che necessitano di consolidamento in area portuale presso operatori autorizzati.

Articolo 4

Coerentemente alle indicazioni contenute al punto 2.3 delle Linee Guida allegate al Decreto 447, al punto 6 dell'annesso alla MSC.1/Circ. 1475 ed al punto 3 dell'Allegato alla Circolare 125, la documentazione attestante la massa lorda verificata del contenitore deve almeno contenere i dati relativi necessari alla identificazione di:

- 1. Shipper (e suoi dati identificativi)
- 2. Nome e cognome persona autorizzata
- 3. Numero contenitore
- Peso certificato, metodo utilizzato, nodo di pesatura e certificazione di pesata;
- 5. Data

Articolo 5

- 1. Gli Operatori devono assicurare la più ampia e tempestiva circolazione delle informazioni VGM da/per i sistemi delle Agenzie/Compagnie, , Spedizionieri, Terminalisti e Port Community System. Ciò al fine di:
 - a) favorire ed accelerare le modalità di acquisizione del VGM da parte dei Terminalisti;
 - b) assicurare appropriate condizioni di transito di Autotrasporto ai varchi portuali e gates terminalistici.
 - c) conseguire la migliore coerenza tra i tempi di funzionamento delle infrastrutture portuali e i tempi di produzione ed effettiva circolazione delle informazioni relative al VGM;

- 2. tali indicazioni sono altresì connesse all'esigenza di assicurare per il tramite delle informazioni acquisite da Capitaneria di Porto ed Autorità Portuale attraverso il sistema PCS/PMIS, già integrato nel porto ai sensi della L.221/2012 una verifica costante ed in tempo reale della documentazione VGM in transito nel porto di Genova nonché il monitoraggio dei canali, procedure e tecnologie impiegate per la trasmissione dei dati.
- 3. La circolazione delle informazioni VGM all'interno del PCS ha altresì la funzione di assicurare la divulgazione del flusso informativo a tutti gli operatori della catena logistica (Agenti/Compagnie, Terminalisti, Spedizionieri, Shippers, Nodi di Pesatura, interni ed esterni all'ambito portuale) secondo gli obiettivi indicati a dalla Convenzione SOLAS 74, Capitolo 2, Regola VI, come emendata dalla Risoluzione MSN 380(94).

Articolo 6

La presente Ordinanza entra in vigore dal 25 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario

Amm. Isp\Giovanni Pettorino

Genove, 2/8/2016